COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Centro di Responsabilità SETTORE URBANISTICA

3156

N. 5 di Registro di Settore N. di Registro Generale

L'anno duemilanove il giorno 13 del mese di gennaio in Como, nella Sede Comunale, il Sig. Ing. Roberto Laria, Dirigente del Centro di Responsabilità, adotta la seguente determinazione.

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARGENT IN LOCALITA' BASSONE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA– APPROVAZIONE ANALISI PRELIMINARE DI SOSTENIBILITA'

IL DIRIGENTE

Premesso:

che, con domanda presentata in data 29.10.1991, la società Argent di Milano aveva chiesto, in attuazione delle previsioni del piano regolatore allora vigente, l'approvazione di un Piano di lottizzazione industriale riguardante un complesso immobiliare ubicato in località Albate;

che tale istanza, con nota sindacale in data 21.7.1993, era stata rigettata dalla amministrazione;

che avverso tale rigetto era stato proposto ricorso al TAR per la Lombardia, che accogliendo il gravame ha annullato, con sentenza n. 97/1994, la predetta nota sindacale;

che il Comune di Como, con deliberazione consiliare n. 62/95, aveva riesaminato la domanda di approvazione del P.L. e reiterato il precedente diniego;

che la società Argent aveva nuovamente adito il TAR Lombardia, il quale con sentenza n. 1409/1999, ritualmente notificata all'Amministrazione Comunale il 12.5.1999, ha annullato la citata deliberazione;

che l'amministrazione comunale ha interposto appello avanti al Consiglio di Stato, (sez.V RG6912/99) ancora sub iudice ;

che tale ricorso, ai sensi dell'art. 33 legge 6.12.1971, n. 1034, non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata;

che Argent ha instaurato avanti al TAR Lombardia giudizio di ottemperanza, tuttora pendente, per l'esecuzione della citata sentenza;

che, nel frattempo il Comune ha approvato una variante generale del P.R.G., che modifica la destinazione urbanistica delle aree in questione, che hanno assunto in termini generali vocazione residenziale, essendo state definitivamente ridimensionate e riconvertite in zone di espansione/completamento;

che lo strumento urbanistico vigente destina l'ambito oggetto di piano attuativo come segue: zona C2, zona C3, zona Ea, standard C, standard V, tracciato viabilistico Pedemontano Lombardo;

che in data 14.06.2006 PG 29777/06 è stata presentata, ai sensi dell'art. 25 L.R. 12/2005, formale richiesta di approvazione di Piano di Lottizzazione (poi rinnovata con nota del 19.02.2007 PG 9286 del 22.02.2007), che propone di convertire in piano Attuativo residenziale l'originario P.L. industriale previsto dal P.R.G. '88 ;

che alla fattispecie in esame secondo la tesi prospettata dall'avvocato Sica (legale di controparte), sarebbe applicabile il principio giurisprudenziale, secondo il quale *"la normativa urbanistica da applicare in sede di esame di una richiesta di approvazione di un intervento edilizio, conseguente all'annullamento giudiziale di un precedente diniego espresso in ordine allo stesso è quella vigente al momento in cui la sentenza è notificata o comunicata in via amministrativa al Sindaco(...), divenendo inopponibili all'interessato le variazioni allo strumento urbanistico sopravvenute successivamente a tale notificazione";*

che tale tesi è stata condivisa dall' avvocatura comunale, con particolare riferimento alle previsioni del PTCP della Provincia di Como, con nota 11 luglio 2008, nella quale si argomenta che

"atteso che la sentenza è stata notificata all'Amministrazione comunale il 12.05.1999, la situazione/qualificazione "giuridico-normativa" dell'area si è cristallizzata a quella "data";

che con Indirizzo di Giunta del 25.09.2008 l'Amministrazione ha condiviso l'orientamento circa la richiesta presentata da ARGENT srl per la realizzazione di un P.L. residenziale in sostituzione dell'originario P.L. industriale;

Visto l'art. 25 della Legge regionale 12/05, secondo il quale, sino all'approvazione del PGT, i Comuni possono approvare "piani attuativi in variante con la procedura dell'art. 3, L.r. n. 23/97";

Vista la sentenza n. 6541/2007, con la quale il TAR Lombardia, Milano sostiene che *"dall'interpretazione letterale della norma citata, risulta chiaro che per l'approvazione di varianti al PRG è necessario fare riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/97 mentre, nel caso di piani attuativi in variante, l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 12/2005 si limita a richiamare la sola procedura di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 23/97 senza che l'utilizzo di tale procedimento debba essere necessariamente subordinato al fatto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo precedente"*.

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 152/06, il quale prevede che le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinino le procedure per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

Atteso

che il Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 13 marzo 2007, ha approvato con delibera n. VIII/351 gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)";

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.07 ha approvato "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007 n. VIII/351;

che dette norme regionali pur essendo state emanate anteriormente all'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, sono conformi alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE e pertanto possono essere ritenute attuative ex ante dell'art. 22, comma 1 del Codice dell'Ambiente;

Dato atto

che, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, il Comune di Como è chiamato ad effettuare la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei programmi, individuati nell'allegato A, lettera l) della Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia 13.3.07 n. VIII/351;

che l'art. 4.2 DCR VIII/351 comma b, ritiene necessaria una valutazione ambientale ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE per quei piani in considerazione dei possibili effetti sui siti, quali Zone di Protezione Speciale – ZPS (Direttiva 79/409/CEE) e Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat) che costituiscono la rete ecologica europea di Natura 2000 istituita dalla Direttiva 92/43/CEE come specifica l'art. 4.4 della DCR VIII/351;

che il piano attuativo di che trattasi interessa una porzione di territorio che si trova a margine di un sito di interesse comunitario, la Palude di Albate, per il quale si rende necessaria, secondo quanto disposto dalla citata Dcr n. VIII/0351 del 13.3.2007, punto 7.2 la preliminare valutazione di incidenza;

che la suddetta deliberazione di Giunta regionale definisce puntualmente tutte le fasi metodologiche e procedurali da seguire nell'effettuazione del procedimento di VAS;

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 328 del 12 dicembre 2007 ha disposto quanto segue:

- di designare, limitatamente ai piani e programmi di propria competenza, l'Amministrazione comunale quale autorità competente per la VAS;
- di costituire, conseguentemente, nell'ambito della procedura di adozione e approvazione dei piani suddetti, l'ufficio di VAS, composto da autorità procedente e autorità competente;
- di individuare nella persona del dirigente del Settore Ambiente l'organo burocratico abilitato ad agire in nome e per conto del Comune, inteso quale Autorità procedente, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica di tutti i piani e programmi aventi valore di variante dello strumento urbanistico generale;
- di individuare nella persona del direttore dell'Area Pianificazione e Valorizzazione del Territorio il soggetto abilitato ad agire in nome e per conto dell'Amministrazione, intesa quale Autorità competente per la VAS, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi aventi valore di variante dello strumento urbanistico generale,

che il suddetto provvedimento è stato reso pubblico mediante pubblicazione in data 27 dicembre 2007 sul BURL e in data 2 gennaio 2008 sul quotidiano "Il Corrierino" di Como;

Vista l'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P, redatta in attuazione di quanto disposto dall'art. 5.7 della DCR della Lombardia n. VIII/351 dal sottoscritto dirigente in qualità di autorità competente d'intesa con l'autorità procedente, in persona del dirigente del Settore Ambiente;

Ritenuto che la materia rientri nella propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 5.7 della DCR della Lombardia n. VIII/351 il documento, allegato quale parte integrante della presente determinazione, recante l'analisi preliminare della sostenibilità degli orientamenti del Piano di lottizzazione residenziale presentato dalla società Argent s.r.l.;

2) di dichiarare, altresì, che non sussistono i presupposti per l'assunzione della decisione di esclusione dalla procedura di Vas;

3) di dare atto che, con separato provvedimento, assunto dall'organo competente, si procederà al formale avvio del procedimento di valutazione Ambientale del progetto di cui trattasi.

Il Dirigente
Settore Pianificazione e Valorizzazione del Territorio
Ing. Roberto Laria

Il sottoscritto Ragioniere Capo

ATTESTA

- che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile e nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

~~- la copertura finanziaria (art. 151 - 4° comma D.lgs. n. 267/00), relativa all'impegno di spesa.~~

Como, 19 GEN. 2009

Il Ragioniere Capo
Dott. Raffaele Buononato

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03 feb. 2009